



**Or.S.A.**

**Organizzazione Sindacati Autonomi e di base**

**SETTORE FERROVIE**

**SEGRETERIA GENERALE**

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: [www.orsafferrovie.it](http://www.orsafferrovie.it)

E-mail: [sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it)

*Incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **SCHEMA DI DECRETO CUI ALL'ART. 3 DEL DLGS N° 81/2008**

Il giorno 5 febbraio si è tenuta la quarta e conclusiva riunione del tavolo di confronto per l'armonizzazione delle disposizioni tecniche (dal II° al XII° titolo del d.lgs n.° 81/2008) con le discipline in tema di trasporto ferroviario (legge 191/74).

Presenti il Coordinamento Tecnico delle Regioni, Filt, Fit, Uilt, Or.S.A., Fast, Ugl, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale TPL, Ministero Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Interoperabilità, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro Relazioni Industriali, Ministero del Lavoro Direzione Generale Attività Ispettive ed A.N.S.F..

La riunione ha consentito di concludere l'analisi e l'implementazione del documento che sarà oggetto di apposito Decreto Legislativo da emanare entro il corrente anno.

La nostra delegazione, che già nelle precedenti riunioni aveva ottenuto notevoli miglioramenti in materia di salvaguardia e tutela della sicurezza del personale dell'esercizio e di R.F.I. a riguardo del sistema di protezione cantieri su binario attivo, ha chiesto un impegno preciso per quanto riguarda le problematiche del primo soccorso nonché la presa di coscienza della sempre più incidente, nelle ferrovie, problematica afferente la gestione dello stress da lavoro correlato.

Nell'esame delle tabelle relative ai rischi si è evidenziato che esistono già nel D.lgs n.° 81 i riferimenti per la tutela e la prevenzione dei lavoratori; pertanto alcune tipologie di rischio individuate devono essere considerate integrative e non limitative; pertanto non perimetrano minimamente le responsabilità in capo al datore di lavoro.

Con tale finalità abbiamo preteso di inserire nel rischio biologico l'adozione delle nuove norme afferenti i processi di gestione degli Impianti di condizionamento (rischio legionella, ecc....), nonché il rischio derivante da campi elettromagnetici (abbiamo chiesto l'adozione di parametri più salvaguardanti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente).

A conclusione della procedura possiamo rilevare che a distanza di circa 40 anni si afferma la posizione che il materiale rotabile ferroviario è da considerare luogo di lavoro e pertanto si adeguano ai nostri giorni norme ed attività di prevenzione ormai datate.

Non resta che aspettare.

*Roma, 6 febbraio 2012*

**La Segreteria Generale**